

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 193 del 04/04/2024

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADALE POST-INCIDENTE E RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI VEICOLI ABBANDONATI PER IL BIENNIO 2024/2025.

IL RESPONSABILE DELL' AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n. 6 in data 08/02/2024, di incarichi di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 138 del 14/03/2024 dell'Area Organizzazione-Ufficio Personale;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale del 20/12/2023, n. 85 e n. 86, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati il "Documento Unico di Programmazione" e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2023/2024/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 21/12/2023, n. 159 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024/2025/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 15/06/2023, n. 73, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione"

("P.I.A.O.") per gli anni 2023/2024/2025 e successiva deliberazione in data 20/07/2023, n. 88 di modifica dello stesso;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 28/11/2017, con la quale si disponeva che il servizio in oggetto fosse affidato in concessione in favore di ditta esterna, previa adozione di relativa determinazione da parte del Responsabile dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile;

PREMESSO CHE:

.-il Comune, come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211 del codice stradale;

.-l'Ente è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero "*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*", e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto del rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia, specie quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente;

.-il Codice della Strada, all'art. 15 lettera f) vieta di "*depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze*"; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscidie o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia stradale* (comma III), al fine di poter garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione;

.-l'Ente, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;

PREMESSO ALTRESI'

- che ad oggi gli interventi di ripristino stradale per carenza di personale, non sono possibili con l'ausilio degli operai comunali o, in alcuni casi, anche dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, con mezzi propri ed oneri per lo più a carico dell'Amministrazione in quanto non risulta agevole, e spesso non economicamente opportuno, l'avvio della procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;

- che per la corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni in materia ambientale di cui l'Amministrazione non ha alcuna disponibilità;
- che la creazione all'interno dell'Ente di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe eccessivamente onerosa in termini di risorse umane ed economiche;
- che per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un operatore esterno, in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;
- che, a fronte dell'affidamento ad un operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi l'Ente beneficerà anche del *servizio di ripristino post incidente* per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo (oli, carburanti, ...) nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;
- che si vuole affidare, analogamente a quanto sopra indicato, un servizio di rimozione e smaltimento dei veicoli abbandonati sul territorio comunale;
- L'amministrazione, ai fini del regolare e trasparente affidamento del servizio di ripristino post-incidente e recupero di veicoli abbandonati ha individuato, sin d'ora, le tipologie degli interventi, i caratteri e i requisiti essenziali ai fini dell'efficace realizzazione su tutto il territorio comunale;
- le tipologie di intervento che l'Ente intende affidare all'interno del *servizio di ripristino post incidente*, consistono nell'attività eseguita in situazione di emergenza, tesa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali, post incidente, consistente nella pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze mediante:
 - "intervento standard": ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;

- “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”: interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, consistenti nella messa in sicurezza della sede stradale compromessa da liquidi o materiali che possano creare pericolo per la circolazione;
 - “interventi perdita di carico”, l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.
- le tipologie di intervento che l'Ente intende affidare all'interno del *servizio di recupero dei veicoli abbandonati*, consistono nell'attività della rimozione, trasporto, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli a motore, rinvenuti dalle Forze dell'Ordine competenti territorialmente sulle aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, quando siano in evidente stato di abbandono a seguito di apposita procedura prevista dall'art. 1 comma 1 del D.M. 460/1999;
 - che l'Ente, in virtù dei precipui interessi che vengono in rilievo e che s'intendono tutelare con l'affidamento del *servizio di ripristino post incidente e recupero dei veicoli abbandonati* (l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori) intende realizzare detto servizio attraverso operatore esterno scelto a seguito di apposita procedura di affidamento che possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;
 - che il Comune, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di operatore esterno, non è investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente con l'operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come concessione di servizi, pertanto, conformemente al vigente Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il servizio non comporta oneri per il Comune di Malnate evidenziando che la controprestazione in favore del concessionario sta nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente tali servizi con assunzione in capo allo stesso del rischio operativo ed economico legato alla loro gestione; nella fattispecie l'operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento dei servizi indicati il recupero di quanto sostenuto così come segue:
 1. *nell'esecuzione del ripristino post incidente, mediante azioni nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;*
 2. *per quanto riguarda il servizio di recupero e smaltimento dei veicoli abbandonati, mediante azioni direttamente nei confronti dei proprietari dei veicoli stessi.*

CONSIDERATO:

- che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, per il presente procedimento di affidamento è il :
Dott. Alfonso Michele Munaro;
- che il suddetto R.U.P. è anche responsabile di procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
- che trattandosi di appalto di importo inferiore ad euro 140.000,00 , fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di

contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;

CONSIDERATO che

- alla luce di quanto esposto, per fare fronte alla necessità si ritiene necessario rinnovare il *servizio di ripristino post incidente e recupero dei veicoli abbandonati per il biennio 2024-2025* ;
- il valore del servizio da affidare ai fini dell'individuazione delle procedure da seguire è stimato complessivamente in €. 15.000,00 oltre I.V.A..

- che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36:
 - a) il fine che si intende perseguire con l'affidamento in oggetto è l'affidamento del *servizio di ripristino post incidente e recupero dei veicoli abbandonati per il biennio 2024-2025* ;
 - b) l'oggetto del contratto e le relative clausole contrattuali, nonché le modalità di stipula sono descritte nell'allegato capitolato d'oneri (All.1);
 - c) la modalità di scelta del contraente, vista la soglia cui è riconducibile l'importo della prestazione oggetto del presente affidamento, è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- che alla data del presente provvedimento, per il servizio in oggetto:
 - non sono attive convenzioni di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23/12/1999, n. 488; non risultano pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti di cui all'art. 9, comma 7 del D. L. 24/04/2014 n. 66 convertito della Legge 23/06/2014, n. 89;
 - non risultano individuati dall'ANAC prezzi massimi di aggiudicazione di cui all'art. 1, comma 508 della L. 28/12/2015, n. 208;
 - il servizio non rientra nelle categorie merceologiche individuate con il D.P.C.M. 24/12/2015;
 - in relazione al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 57 del D. Lgs. 36/2023 e successive modificazioni, non esistono Decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativi all'oggetto del servizio;
- che ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto in oggetto non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente, dato l'importo non rilevante;
- che non sussistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che quindi non risulta necessario procedere alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

CONSIDERATO ancora :

- che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 è Dott. Alfonso Michele Munaro;
- che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
- che l'affidamento è effettuato:

- nel rispetto dei principi enunciati nel Titolo I del D. Lgs. 36/2023 e nel rispetto di quanto ivi indicato nella già citata determinazione n. 138/2024;
- che trattandosi di appalto di importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

DATO ATTO CHE,

- è stato chiesto alla Società SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. con sede a Roma, L.go Mengaroni n. 25, ditta specializzata nel settore e già operante nella provincia di Varese, la disponibilità a volere svolgere per conto del Comune di Malnate, il servizio di ripristino post incidente e recupero dei veicoli abbandonati per il prossimo biennio, avente decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto;
- la società SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. in data 14/02/2024, con nota prot. n. 3582, ha manifestato la volontà di volere svolgere il servizio in oggetto trasmettendo lettera di presentazione e documentazione provante attuali e pregresse esperienze analoghe svolte nella provincia;
- che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia costituisce soggetto aggregatore di riferimento per gli Enti Pubblici della Regione Lombardia e che la stessa ha messo a disposizione degli Enti medesimi la piattaforma telematica di eProcurement Sintel per l'acquisizione di beni e servizi;
- che, anche in esecuzione della succitata determinazione n. 138/2024, si è proceduto per l'acquisizione della concessione del servizio, a pubblicare sulla piattaforma "SINTEL" di "ARIA Lombardia", apposita procedura di affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett.b) del D.Lgs 36/2023 (ID Procedura n. 179878926, prot. n. 6414 del 21/03/2024), per l'acquisto del servizio in argomento, interloquendo all'uopo con la suddetta ditta, qualificata per il Comune di Malnate per la categoria merceologica oggetto dell'affidamento;

VISTO l'esito della procedura SINTEL di cui sopra, acquisito al prot. n. 6754 del 26/03/2024, riferito all'offerta per l'affidamento della concessione del servizio in oggetto, pervenuta dalla società "SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A." di cui sopra, con sede a Roma, L.go Mengaroni n. 25, per un importo di € 15.000,00, oltre I.V.A. per il biennio 2024-2025 (relativo alla stima degli importi complessivi dei costi per i singoli interventi di esecuzione dell'appalto, da parte dell'affidataria, nel biennio, sostenuti dalle compagnie assicurative interessate e/o dai singoli soggetti responsabili-proprietari, dei veicoli oggetto di recupero in stato di abbandono, ex D.M. 460/99), senza alcun costo-onere, da parte del Comune di Malnate;

CONSIDERATO che la società SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. con sede a Roma, L.go Mengaroni n. 25:

- ✓ è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, come previsto dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO:

- che è stato acquisito per la procedura di affidamento in oggetto il n. "c.i.g." n. B0F932C323, rilasciato dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che il presente affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, come indicato nella già menzionata determinazione n. 138/2024 di cui sopra;
- che tramite la relativa piattaforma informatica di "A.N.A.C."-sezione "Fascicolo Virtuale Operatore Economico", è stato positivamente verificato il possesso dei prescritti requisiti generali e speciali di cui al D.Lgs 36/2023 da parte dell'operatore economico, previa in tal senso acquisizione, fra gli altri, di documento di "D.U.R.C." regolare, certificato casellario "A.N.A.C.", certificazione casellario generale penale giudiziale riferito ai legali rappresentanti dell'impresa e casellario generale per sanzioni amministrative dipendenti da reato;

RITENUTO, pertanto di procedere all'affidamento diretto del *"Servizio di ripristino post incidente e recupero dei veicoli abbandonati per il biennio 2024-2025"* alla società SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. con sede a Roma, L.go Mengaroni n. 25, per il predetto importo di € 15.000,00, oltre I.V.A. (senza costi per il Comune di Malnate) per il biennio 2024-2025;

ATTESO che:

- che ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si procede alla richiesta della garanzia definitiva, per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale, ovvero pari a €. 750,00;
- che si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, mediante apposito scambio di lettere tra le parti tramite posta elettronica certificata;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Malnate, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso. Quanto sopra fermo restando inoltre, quanto disposto dal Segretario generale in forza della determinazione n. 138/2024 di cui sopra;

ATTESO che il presente atto è adottato ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 che prevede, in caso di affidamento diretto, che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il Capitolato d'Oneri che contiene la disciplina utile a regolare i rapporti con l'appaltatore (Allegato 1).

2) DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, alla ditta SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. codice fiscale 09164201007, con sede a Roma, L.go Mengaroni n. 25, il “ *Servizio di ripristino post incidente e recupero dei veicoli abbandonati per il biennio 2024-2025*” avente decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, previa approvazione della procedura SINTEL n. 179878926, prot. n. 6414 del 21/03/2024, di cui in premessa, c.i.g. n. B0F932C323.

3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 117 comma 11 del D. Lgs. 36/2023, si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell'importo del servizio.

4) DI DARE ATTO che nessun onere di spesa è a carico dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento del servizio in questione come specificato dalla parte narrativa del presente atto.

5) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

6) DI ATTESTARE, in relazione alla adozione del presente provvedimento, il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 6 aprile 2013, n. 62 ed in particolare, l'insussistenza di conflitto di interesse in capo allo scrivente, firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 7 del medesimo Codice, oltre che dell'art. 6 bis della legge 241/1990, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Malnate. Quanto sopra anche in esecuzione di quanto ivi indicato nella citata determinazione n. 138/2024 di cui in premessa.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(MUNARO ALFONSO MICHELE)
con firma digitale**